



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 160 DEL 6 GIUGNO 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO NAZIONALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO-III^ SEZIONE

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.142/CSA

(2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 maggio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

l'ACCOLLEGIO

Avv.Italo Pappa-Presidente, Dott.Lucio Molinari, Prof.Giovanni Serges-Componenti; Arch.Antonio Cafiero-Rappresentante A.I.A. – Dott.Antonio Mettieri – Segretario.

1)RICORSO DEL CALCIO FORENSE LOCRI AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CITTA' DI SIDERNO/CALCIO FORENSE LOCRI DEL 19.3.2017(Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria-Com.Uff. n.140 del 26.4.2017 – delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Distrettuale Locri - Com.Uff. nr.46 del 5.4.2017).

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società Calcio Forense Locri di Locri (Reggio Calabria).
Dispone incamerarsi la tassa.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 5 giugno 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.109 della Società A.S.D. CUTRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.154 del 18.05.2017(ammenda di € 500,00, squalifica dei calciatori ERRIGO Simone e STIRPARO Samuele per SEI gare effettive; squalifica del calciatore LEROSE Salvatore per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il reclamo, pur se redatto su carta intestata della Società reclamante, è privo di firma;

che tale irregolarità comporta incertezza assoluta su chi ha proposto il reclamo e sulla legittimazione a proporlo;

che tale incertezza, traducendosi in un motivo di inammissibilità del ricorso, ne preclude l'esame;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.110 della Società U.S. PETRONA'

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.154 del 18.05.2017(ammenda di € 400,00, squalifica dell'allenatore MAIOLO Francesco fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore CAPELLUPO Andrea fino al 30.11.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dagli atti ufficiali risulta in maniera chiara ed inequivoca che i fatti si sono verificati così come descritti nel provvedimento impugnato;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.111 della Società S.S.D. KENNEDY J.F.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 SGS del 11.05.2017(ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, obbligo alla società di tenere indenne l'arbitro dei notevoli danni subiti al telefonino di sua proprietà, inibizione del dirigente PASCAZIO Giuseppe fino al 10.11.2017, squalifica del calciatore COMITO Francesco per SEI gare effettive, squalifica del calciatore GENTILE Mattia fino al 30.11.2017, squalifica dei calciatori CAROLEO Tommaso, GRANATO Marco, MENNITI Angelo e RUSSO Antonino per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

ritenuto che dagli atti ufficiali risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Comito Francesco, Caroleo Tommaso, Granato Marco, Menniti Angelo e Russo Antonino;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce le qualifiche inflitte ai calciatori COMITO Francesco, CAROLEO Tommaso, GRANATO Marco, MENNITI Angelo e RUSSO Antonino a TRE giornate effettive di gara;

conferma nel resto;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi